

CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO

LOTTO n. 1

CIG: 756080F4D

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)
VIA G.B. CICOGLIA N. 1
31050 – PONZANO VENETO (TV)
P.IVA: 005117500260

e

COMPAGNIA
AGENZIA
di
Indirizzo

--

Dati Assicurato/Contraente

Polizza
Periodo

Durata

--

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Totale premio annuo lordo	€	

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____

**I
l

C
o
n
t
r
a
e
n
t
e**

Art. 1 – Definizioni comuni a tutte le sezioni

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società	L'Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Broker	Several S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subito in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi sia per le attività svolte dal Contraente che per altre attività, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

- d) Si intendono inclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende o Cooperative di servizio al cittadino, anche se assicurate a loro volta.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensiostrutture, prefabbricati, tettoie, pensiline, gazebo e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare, il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.

Le garanzie della presente polizza sono operante per tutte le attività, ivi compresi Pubblici Servizi, comunque svolte dall'Amministrazione, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio

corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'Amministrazione deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Art. 5 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia aggiudicataria assume gli obblighi ad essa pertinenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, il contratto assicurativo e tutti i subcontratti da esso derivati, si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali altri soggetti coinvolti nella commessa pubblica.

La Compagnia aggiudicataria assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sia nei rapporti diretti con l'Ente che con i suoi collaboratori ivi compreso l'eventuale broker assicurativo, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo del presente appalto sarà effettuato, come dichiarato dalla Compagnia, mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/ postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.

L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C. È espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

Art. 8 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio del Comune, competente per le assicurazioni, ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 10 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la

facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società il rinnovo del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, la quale si impegna a concederla, la proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero sinistri denunciati;
- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)

Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.

Art. 22 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 23 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata nella misura del 2,39% del premio imponibile dall'Assicuratore aggiudicatario.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 24 – Garanzia definitiva

L'appaltatore deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale dell'appalto, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività (purché **diverse dall'offerente** e da ciascuna impresa riunita in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa o di partecipazione in forma di coassicurazione), o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, l'appaltatore avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della garanzia definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Società qualora sia espressamente richiamata l'operatività della corrispondente sezione nella "scheda di copertura e/o nel Certificato di Assicurazione", in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei seguenti eventi:

SEZIONE "A" - DANNI

MATERIALI E DIRETTI

SEZIONE "B" - FURTO E

RAPINA

SEZIONE "C" - ELETTRONICA

SEZIONE "D" - PERITI DI PARTE E

CONSULENTI SEZIONE "E" – BENI

ARTISTICI

Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, fatto salvo, laddove diversamente indicato, nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione – Somme Assicurate, nella forma a "Primo Rischio Assoluto" ovvero senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Definizioni specifiche

Cassaforte

contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Cose particolari

- archivi, documenti, registri, disegni, stampati, microfilm, pellicole e fotocolor;
- supporti di dati, quali: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Patrimonio Immobiliare

Tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, uso, comodato o comunque detenute a qualsiasi titolo, ivi compresi i prefabbricati, le tensostrutture, strutture pressostatiche complete o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione, comprese le fondazioni, i relativi fissi e infissi, gronde, grondaie e simili, strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento edifici e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura, affreschi, bassorilievi ed ornamenti murari di qualunque tipologia siano realizzati che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, impianti elettrici, antenne, idrici, igienici e di riscaldamento, di condizionamento, impianti solari e fotovoltaici facenti parte integrante con la copertura del fabbricato, ascensori e relativi impianti nonché camini, comignoli, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Patrimonio Immobiliare.

Gli impianti si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza.

Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L'area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, muri / pareti di recinzione in genere e relativi cancelli, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. È escluso il valore dell'area e quanto compreso nelle definizioni di Contenuto.

Contenuto

qualsiasi bene mobile che trovasi:

- nei locali ove si svolge l'attività dell'assicurato;
 - all'aperto, sia in aree di pertinenza dell'Assicurato, che in aree di terzi;
 - contenuto nel Patrimonio Immobiliare in uso alle società anzi descritte;
 - in deposito presso terzi;
 - interrate nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi che in aree di pertinenza dell'Assicurato;

Sono comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento, strumenti di ricerca il tutto compresi gli elaboratori di processo o di automazione al servizio degli stessi; impianti, attrezzi disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, camini, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, telecamere di videosorveglianza e simili, impianti igienici, di distribuzione, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi al singolo Patrimonio Immobiliare e capannoni; Sono comprese le "reti" per la distribuzione dei servizi erogati, compresi impianti di illuminazione pubblica relativi quadri elettrici e lampade a led.

Sono altresì compresi gli impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura; impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte in genere.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato, nonché i beni di terzi per in quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o lo stesso ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Con la medesima definizione si intendono inoltre:

- mobilio ed arredamento in genere, attrezzi e arredi;

- sostanze gassose e non;
- cancelleria, dotazioni varie;
- oggetti d'arte (quadri, dipinti, mosaici, tappeti, arazzi, statue e oggetti simili) eventualmente non rientranti nella successiva Sezione "E";
- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processo, personal computer e minielaboratori, apparecchiature medicali e/o sanitarie in genere e tutto quant'altro attinente l'attività specifica del Contraente/Assicurato (nulla escluso), compreso i beni ad impiego mobile e telecamere di videosorveglianza interne ed esterne;
- alberi di alto fusto e/o piante di particolare pregio presenti nelle proprietà dell'Assicurato;
- nonché tutto quanto in genere è di appartenenza dell'impresa, compreso gli uffici tecnici e amministrativi, i laboratori di prova e di esperienza, le dipendenze aziendali, di attività ricreative, servizi generali, abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda ivi compreso quanto riportato alla definizione di "cassaforte" e di "valori", nonché quant'altro non rientri nelle definizioni patrimonio immobiliare.

Impianti e Macchinario

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – Impianti quali acquedotti e relative reti di distribuzione, depuratori, sorgenti, accumuli, adduttrici, rete fognaria – Impianti per la captazione, potabilizzazione, disinfezione e distribuzione di acqua, il tutto alle dipendenze degli immobili dove si svolge l'attività dall'Assicurato.

Merci

le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili e merci speciali, ma esclusi esplosivi. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, o su mezzi di trasporto.

Valori

bollati e postali.

denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori

2) Rischi Assicurati

Tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, salvo quanto espressamente escluso;

3) Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. bradisismo, valanghe e slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
4. mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
5. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
6. trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

B. i danni causati da o dovuti a:

1. furti, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, infedeltà da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Contenuto e alle strutture del "Patrimonio Immobiliare" e degli "Impianti";
3. interruzione di reazioni termiche e/o chimiche che danneggino le "Merci" in lavorazione;
4. montaggio o smontaggio o costruzioni o demolizioni del Contenuto;
5. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
6. guasti accidentali e/o di funzionamento al Contenuto;
7. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il Fornitore;
8. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
9. fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni; crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
10. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
11. i danni di natura estetica.

a meno che:

- detti eventi non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C. La Società non è comunque obbligata in alcun caso nei casi di:

12. dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
13. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione del "Patrimonio Immobiliare", del Contenuto e degli "Impianti";
14. perdite di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio all'attività o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

4) Cose escluse dall'Assicurazione

- Contenuto in leasing se assicurato con polizza separata;
- Coltivazioni e animali in genere;

- aeromobili e natanti;

Sono altresì esclusi: il terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

5) Delimitazioni di garanzia

- 1) Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari a Euro 1.000,00 (salvo ove diversamente indicato) che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. Le norme contenute nei paragrafi successivi prevalgono su quanto stabilito dalla presente disposizione.
- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi**, la Società non indennizzerà i danni verificatisi in occasione di serrate.
- 3) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di **occupazione** delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, si intendono escluse le seguenti cose:
 - a. enti all'aperto ad eccezione dei beni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - b. merci poste all'aperto, a meno che non siano caricate a bordo di mezzi coperti;
- 5) I danni materiali direttamente causati da **pioggia, grandine e neve**, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico di neve**, la Società non indennizzerà i danni:
 - a) a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed alloro contenuto;
 - b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano influenti ai fini della presente garanzia, ed alloro contenuto;
- 7) Relativamente ai danni direttamente causati da **"alluvioni, inondazioni e allagamenti"** la Società non indennizzerà i danni:
 - a. agli enti mobili posti all'aperto, salvo quelli fissi per destinazione;
 - b. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione d'acqua marina;
 - c. da franamento, cedimento o smottamento del terreno.
- 8) Relativamente alla Garanzia **"terremoto"** intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

- 9) Relativamente ai danni da **fuoriuscita accidentale di acqua** od altro liquido o fluido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), l'assicurazione è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella scheda di polizza, restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- 10) Relativamente ai danni di **dispersione del liquido** posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori.
- 11) Relativamente ai danni da **gelo** sono esclusi quelli avvenuti oltre le 60 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
- 12) Relativamente ai danni da **"movimentazione interna ed urto di veicoli"**, per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari a Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 13) Relativamente ai danni da **"fenomeno elettrico od elettronico"**, per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari a Euro 500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a Euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 14) Relativamente ai danni da **"crollo o collasso strutturale"**, per ciascun danno, in caso di sinistro, lo Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari a Euro 15.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 15) La garanzia per le **"Cose Particolari e Valori"** è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo - "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

6) Precisazione ed estensione

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall' Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "Spese di demolizione e sgombero", le spese necessariamente sostenute per:

- 1.** demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica, trattare e smaltire, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- 2.** rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Relativamente alle spese di cui ai punti 1) e 2) non è operante il disposto di cui all'Articolo - "Assicurazione parziale".

7) Assicurazione globale - Contenuto in leasing - Apparecchiature elettroniche

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce i beni del Contraente/Assicurato o a lui in uso, custodia, fatta eccezione per il valore dell'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto .

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi enti in leasing limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione, mentre sono assicurate per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture leasing. Beneficiano inoltre, nei limiti delle garanzie previste dalla presente convenzione e per gli importi assicurati, di tutte quelle garanzie che la polizza leasing non dovesse prevedere.

Il valore di tali beni in leasing deve essere computato ai fini del calcolo della preesistenza di cui all'Articolo - "Assicurazione parziale".

8) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda "Somme Assicurate" del Settore All Risks, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

9) Spese di ricerca e riparazione dei guasti

In caso di danni conseguenti a fuoriuscita di fluidi condotti in genere, causata in seguito a rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento, automatici di estinzione e tecnici in genere, loro alimentazioni, tubazioni e raccordi, posti al servizio del "Patrimonio Immobiliare", del Contenuto e degli "Impianti", nonché in caso di rottura degli stessi impianti per effetto del gelo, la Società si obbliga a risarcire:

- le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
- le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare e degli Impianti interessate;
- le spese per la ricerca del guasto.

10) Danni alle reti ed alle condotte

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti occorsi alle reti di distribuzione dei prodotti e/o servizi erogati dal Contraente/Assicurato.

Si intendono compresi in garanzia anche:

- le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
- le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare e degli impianti interessati;
- le spese per la ricerca del guasto.

11) Maggiori costi

La Società, a parziale deroga dell'articolo 3) "Esclusioni", lettera c), comma 14) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dei servizi prestati e/o erogati dalla Contraente/Assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il ripristino, proseguimento dell'attività sia propria che quella erogata ai propri Clienti.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, nonché per il tempo necessario per il ripristino dei servizi prestati e/o erogati dalla Contraente/Assicurata.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall'articolo - "Assicurazione parziale" di cui alle norme per la liquidazione dei sinistri.

12) Danni consequenziali

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.

13) Spese per la taratura degli impianti

Nella determinazione del danno ai macchinari e/o impianti in genere si intendono inclusi, se sostenuti, i costi di taratura e/o messa a punto dei macchinari e/o impianti e/o reti.

14) Dispersione di sostanze

La Società a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 "Esclusioni", lettera b), comma 6), risponde dei danni:

- di dispersione;
 - da dispersione;
- di sostanze liquide e/o gassose contenute nel "Patrimonio Immobiliare", nel Contenuto e negli "Impianti", causate da rottura accidentale dei contenitori, raccordi o tubazioni. La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 25.

15) Vetri e cristalli

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

16) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi, ivi comprese, relativamente ai Beni non danneggiati, le spese necessarie per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni, nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza, per singolo sinistro, le suddette spese fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile.

Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari a

€ 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).

Si conviene che la presente condizione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e pertanto non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì inteso che la presente garanzia si intende operativa anche per le altre Sezioni della presente polizza e comunque con il massimo risarcimento complessivo come sopra definito.

17) Spese di bonifica e decontaminazione

La Società risponde delle spese necessarie dei Beni mobili ed immobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile fino alla concorrenza di un importo pari a **€ 300.000,00** (trecentomila/00).

Si conviene che la presente condizione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e pertanto non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

18) Deroga Proporzionale

A parziale deroga dell'articolo - "Assicurazione Parziale" delle Norme relative alla Liquidazione dei sinistri All Risks Incendio, si conviene tra le parti che, nell'applicazione della proporzionale prevista da detto articolo, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata. Se invece detto limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del su menzionato articolo per l'eccedenza del predetto 20%.

19) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Patrimonio Immobiliare assicurato,
- per i macchinari e gli impianti, il costo per l'integrale costruzione a nuovo e/o di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base di suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c. eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salva comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

4. l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto i fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività;
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

20) Valore delle Cose assicurate e determinazione del loro valore

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I)** Patrimonio Immobiliare - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Patrimonio Immobiliare assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II)** Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, di montaggio e fiscali;
- III)** Impianti e Macchinari - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione e/o ripristino e/o rimpiazzo a nuovo di tutto dei beni assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- IV)** Per le opere d'arte: il risarcimento verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.
In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili se comportanti aggravio di costo per la Società.

L'ammontare del danno si determina:

- per Patrimonio Immobiliare: applicando il deprezzamento di cui al punto **I)** alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per Contenuto e merci (punti I e II): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

21) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base a quanto disciplinato al precedente articolo, risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

22) Vicinanze Pericolose

Si conviene che la mancata comunicazione di "cose e/o circostanze" esistenti all'esterno del proprio stabilimento capaci di aggravare il rischio, non comporterà la decadenza dal diritto di risarcimento né la riduzione dello stesso sempreché l'Assicurato non le abbia sottaciute con dolo.

La Società ha comunque il diritto di percepire le differenze di premio a decorrere dalla dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

23) Ampliamenti e modifiche

Si conviene che è facoltà dell'Assicurato di provvedere alla manutenzione degli enti assicurati, come pure di ampliare, modificare, demolire e ricostruire il complesso dei fabbricati e degli impianti e/o macchinari dello stabilimento, come pure di effettuare nuove installazioni. il tutto anche se non sia stato dato avviso alla Società. Restano tuttavia ferme le condizioni tutte di polizza ed in particolare la necessità che tali lavori non alterino le caratteristiche generali, durevoli e sostanziali come dichiarato in polizza e sempreché non ne derivi aggravio del rischio e/o non vi sia aumento di valore.

24) Oneri di Ricostruzione

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita 1) del Settore All Risks "Fabbricati", sono compresi anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 65) - "limite massimo di indennizzo" di cui alle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri".

25) Reversibilità (Compensazioni tra Partite)

A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei Sinistri All Risks, si conviene tra le parti che se, al momento del sinistro - dalle stime fatte a norma degli artt. 62) e 63) delle Norme che regolano la Liquidazione dei Sinistri All Risks - risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, tali eccedenze saranno proporzionalmente modificate rispetto ai tassi dei premi e saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite insufficientemente assicurate ed in proporzione alle insufficienze rilevate. La validità di tale clausola si applica solamente alle partite che garantiscono fabbricati, mobilio macchinari e merci facenti parte di uno stesso rischio singolo.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

26) Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori

A parziale deroga della Garanzia Complementare" Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Patrimonio Immobiliare" e/o Contenuto e/o degli "Impianti" assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base a stati di avanzamento semestrale dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

27) Merci Presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate presso ubicazione diverse da quella dichiarata in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre,

fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, il tutto fino alla concorrenza massima di € 200.000,00.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.

28) Contenuto Presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il Contenuto, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, il tutto fino alla concorrenza massima di € 200.000,0.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.

29) Opere di miglioria

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per sinistro.

Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta solo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente.

30) Differenziale storico - artistico / Opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita "Patrimonio Immobiliare", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere d'abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale dall'Assicurato del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché

in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e

culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato cui verrà dato formale incarico di perito comune.

31) Copertura automatica

L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall' Assicurato stesso.

AL termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingrassi o uscite di località.

Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall' Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.

Definizioni specifiche

Cassaforte: Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente di adeguato spessore sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione almeno sui due lati verticali del battente rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Estorsione: Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Furto: Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Furto con destrezza: Sottrazione di cose con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e

scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

Rapina: Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione della cosa altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Scoperto: Parte del danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Valori: Denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali.

Vetro

Antisfondamento: Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) sempre di spessore non inferiore a 6 mm.

32) Rischio assicurato

La Società si obbliga, nei limiti della somme indicate alla "scheda di Copertura e/o certificato di Assicurazione - Settore Furto" e nella forma a Primo Rischio Assoluto a tenere indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili;
 2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

Sono parificate ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- rapina od estorsione delle cose assicurate, avvenuta nei locali dell'esercizio indicato in polizza. quand'anche le persone sulla quale viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'esercizio stesso;
- rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato;
- furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

33) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio

organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

d) conseguenti ad ammanchi di attrezzature e di merci rilevati solo in sede di inventario.

34) Scioperi sommosse e tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 33) delle Norme che regolano l'Assicurazione furto, l'assicurazione copre anche il furto e la rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione di scioperi, sommosse e tumulti popolari, saccheggio.

Resta inteso, per quanto riguarda la garanzia Furto, che la Società provvederà a tenere indenne dei danni solo nel caso che le modalità di introduzione siano conformi a quelle previste dal precedente dell'art. 32) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto e quindi alla normativa sui mezzi di chiusura.

35) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o Assicurato

A parziale deroga dell'art. 33) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la Società risponderà anche dei furti avvenuti nei modi previsti dal precedente dell'art. 32), anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali.

36) Furto con Destrezza

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da Furto con destrezza commesso all'interno dei locali durante le ore di apertura dei medesimi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

37) Assicurazione dei valori in cassaforte

L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti assicurati siano custoditi in casseforti e/o cassette di sicurezza anche non ancorate al pavimento.

Le garanzie s'intendono operative contro il furto dei valori commessi con uso fraudolento di chiavi autentiche e/o della combinazione di cui l'autore del furto sia venuto a conoscenza.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

38) Assicurazione dei valori in cassetti

L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti assicurati siano custoditi in cassetti chiusi a chiave.

La garanzia si intende operativa anche contro il furto dei valori commessi con uso fraudolento di chiavi autentiche e/o della combinazione di cui l'autore del furto sia venuto a conoscenza.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

39) Assicurazione dei valori ovunque posti

La Società si obbliga a indennizzare "Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti Denaro e Valori in genere a Lui derivanti da Furto e Rapina commessi nei locali assicurati, ovunque posti.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

40) Rapina ed estorsione valori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti Denaro e Valori in genere ovunque posti, a Lui derivanti da rapina od estorsione commessi nei locali assicurati, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

41) Assicurazione del Portavalori

L'assicurazione, limitatamente ai valori e fino alla concorrenza della somma assicurata di € 15.000,00, è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui lo persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- lo scippo;
- lo rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei familiari o dipendenti addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

La presente garanzia deve intendersi prestata con detrazione di una franchigia assoluta pari a € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

42) Furto e rapina presso terzi – valori di terzi in consegna e custodia

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina riguardanti il Contenuto affidato a terzi o di terzi in consegna e custodia dall'Assicurato.

In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

43) Furto e rapina presso Fiere e mostre

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina riguardanti il Contenuto verificatisi in occasione di mostre, fiere e presentazione di moda.

In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

44) Guasti cagionati dai ladri

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di Patrimonio Immobiliare costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. In nessun caso lo Società è tenuta ad indennizzare una somma superiore a € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

45) Contenuto all'esterno dei locali

Sono compresi i danni da furto e rapina ed i guasti cagionati dai ladri al Contenuto posto all'esterno dei locali, purché stabilmente fissate agli stessi.

La presente estensione deve intendersi prestata con uno scoperto del 20% del danno, con il minimo assoluto di € 500,00 per sinistro e fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

46) Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri da suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- 1)** se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato

che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi alle "Caratteristiche dei fabbricati contenuti le cose assicurate" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- 3) In tutti gli altri casi il danno sarà liquidato integralmente.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

47) Valore a nuovo per il Contenuto

A parziale deroga dell'art. 77) - Determinazione dell'ammontare del danno - relativamente alle cose costituenti Contenuto si farà riferimento al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo con altre nuove eguali ed equivalenti per qualità, senza tenere conto del deprezzamento, ma deducendo sempre il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Sono escluse totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

48) Definizioni - Enti Assicurati

Premesso che ai fini delle prestazioni della presente sezione e in aggiunta alle definizioni previste ai precedenti capitoli, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Archivi: insieme di dati, di programmi, memorizzati su supporti fissi e/o mobili

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi

Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati

Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), fisso e/o mobile, usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente

Apparecchiature Elettroniche: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell'elettronica atta all'elaborazione dati, personal computer e mini elaboratori compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni - telefoni e centralino telefonico - completo sistema di votazione elettronica - apparecchiature elettromedicali - impianti di allarme e segnalazione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari

Software: programmi di base e/o programmi acquistati o creati appositamente dall'Assicurato;

Apparecchi ad impiego mobile: impianti ed apparecchiature che per loro natura, costruzione ed uso non sono stabilmente fissi ma sono atti ad essere utilizzati anche al di fuori dei fabbricati;

Enti all'aperto: si intendono gli impianti ed apparecchiature che per loro natura ed uso non sono parti costituenti impianti al servizio di immobili, ma sono installati ed utilizzati all'aperto (comprese impianto di videosorveglianza completo).

Periodo di indennizzo: il periodo di tempo che inizia dal momento in cui si verifica il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e termina con il ripristino dei beni.

Tutto ciò premesso si assicurano apparecchiature elettroniche, componenti l'Hardware, strumenti elettronici, macchine per ufficio, centralini, impianti e apparecchi telefonici, impianti ed apparecchi audiofonovisivi e comunque qualsiasi apparecchiatura che può essere ricondotta alle definizioni di cui sopra, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo dai dipendenti dell'Assicurato o detenuti da Terzi, oppure se di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato e, più in generale, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, che si trovi:

- all'aperto nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi che in aree di pertinenza dell'Assicurato;
- contenuto nel Patrimonio Immobiliare in uso alle società anzi descritte;
- in deposito presso terzi;
- interrate nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi che in aree di pertinenza dell'Assicurato;
- durante il loro impiego e il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi.

49) Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, configurabili nella specifica definizione riportata, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente Sezione i danni:

- a. causati da difetti che esistevano all'atto della conclusione dell'assicurazione ed erano a conoscenza dell'Assicurato o del Contraente;
- b. causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- d. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- f. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce (sono invece comprese le luci LED ovunque installate);
- h. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- i. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- m. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n. causati da eventi comunque garantiti nelle altre Sezioni della polizza convenzione se attivate nei singoli certificati in applicazione.

50) Supporti Dati

Premesso che:

- per ARCHIVI si intende l'insieme dei dati e/o programmi memorizzati su supporti;
- per DATI si intende l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
- per PROGRAMMI si intende la sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti e non, da Società specializzate o presta tori d'opera da esso incaricati;
- per SUPPORTI si intende qualsiasi materiale (magnetico, ottico, schede a bande perforate e/o altro) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente sezione di polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 66).

Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili memorizzati dall' Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall' Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione di cui alla presente estensione è prestata a " Primo Rischio Assoluto" ovvero senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

51) Maggiori costi

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

- 1) Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.
- 2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex.

Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

52) Programmi in licenza d'uso

La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi causato da un evento accidentale non espressamente escluso.

Per programmi in licenza d'uso s'intendono sequenze d'informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Il valore assicurabile corrisponde al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia al loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza.

53) Esclusione delle Prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

54) Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

55) Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

1. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati situata in linea verticale almeno di 4 metri da suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti catenacci od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate al muro;
2. nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture;
3. i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.

56) Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere e applicato lo scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di € 15.000.00.

57) Impianti ed apparecchi acustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

58) Parificazione dei danni

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche quelli fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o ridurre l'evento dannoso.

59) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione di polizza, la Società indennizza all'Assicurato, un importo pari al 15% di ogni sinistro a titolo di indennità aggiuntiva.

60) Lavoro straordinario

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 50%

dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'articolo "Assicurazione Parziale" delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

61) Trasporti aerei

Sono risarcibili i maggiori costi per trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari sul territorio dello Stato Italiano fino alla concorrenza della somma a tale titolo assicurata per ogni annualità assicurativa purché tali maggiori costi siano stati sostenuti in relazione ad un sinistro risarcibile.

62) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

63) Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri relative al settore di competenza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti per ogni settore;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale

(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti:

- **1) e 2)** sono obbligatori per le Parti a meno che le eventuali circostanze aggravanti, dichiarazioni inesatte, inadempienze e divergenze sui patti contrattuali non siano state formalmente notificate all'assicurato entro 5 (cinque) giorni dal loro manifestarsi in fase di operazioni peritali e comunque siano state rilevate entro 20 giorni dalla data di avvenimento del sinistro o dalla data di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria degli enti danneggiati;
- **3) e 4)** sono obbligatori per le Parti.

Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

64) Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 50.000,00

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'articolo - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore ad € 50.000,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione dell'articolo - "Assicurazione Parziale".

65) Limite massimodel'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

66) Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

67) Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'Accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

68) Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta

A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto, ciò nel caso fosse

dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

69) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a € 200.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione della nuova previsione di indennizzo.

70) Liquidazione Partita per Partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto al precedente art. 83) delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri All Risks (pagamento del indennizzo) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole ed un processo verbale di perizia.

71) Operazioni Peritali

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

72) Obblighi in caso di sinistro

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

3. fare nei dieci giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause presunte del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

73) Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo.

74) Determinazione del danno per il settore "Elettronica"

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad **A) 1)** defalcato dell'importo come ad

A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a **B) 1)**, defalcato dell'importo stimato come a **B) 2).**

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del **punto a)** ovvero del **punto b)**, o una delle condizioni di cui al **punto c)**, si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B 1 - B 2 oppure B3 - B 4 a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

75) Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

76) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro Furto L'Assicurato deve:

1. dare avviso alla Società entro le 24.00 ore successive da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
2. fornire alla Società entro i 5 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
3. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
4. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere ai precedenti **punti 3) e 4)** sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare del danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato deve altresì:

5. conservare fino a liquidazione del danno le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
6. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
7. presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente.

77) Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza

tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

78) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

79) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro – Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene però che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico per uno o più sinistri è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurate o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

80) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo.

81) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato così l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

82) Relativamente ai Settori della presente polizza, valgono le seguenti Condizioni:

- a) La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce, direttamente al perito interessato, le spese e gli onorari del Perito che il Contraente avrà nominato in base al disposto dell'art. 63) nella misura di quanto alla specifica partita di polizza.
- b) La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le spese e gli onorari ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti, esperti d'arte e professionisti in genere che il Contraente avrà nominato in base al disposto dell'art. 63).
- c) La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza, di società di revisione contabile che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 63), nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

83) Rischi Assicurati

La Società si obbliga, nei limiti delle somme indicate e per i beni descritti nella Scheda di Copertura – Beni artistici, contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento allorché gli stessi si trovano all'interno dei luoghi in cui si svolge l'attività dell'Assicurato durante il periodo di validità della presente Assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

Per Beni Artistici si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche o filateliche, sculture e oggetti in genere aventi valore artistico o storico;
- Beni Bibliografici: archivi e documenti, fotografie e collezioni, libri e pergamene aventi valore artistico o storico.

84) Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:

- 1.a) uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione;
- 2.a) tarme, parassiti o animali nocivi;
- 3.a) lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione,

rimessa a nuovo, ricorniciatura, ristrutturazione o processi consimili;
- 4.a) guasto meccanico o elettrico;
- 5.a) particolari condizioni climatiche o atmosferiche o escursioni termiche, a meno che tale perdita o danneggiamento non sia risarcibile da una ordinaria polizza assicurativa incendio;
- 6.a) rottura di vetri a protezione di quadri, comprendendo però il danno causato dal vetro rotto ai beni assicurati.

- b)** perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
- c)** perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
- 1.c) uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione;
 - 2.c) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 3.c) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 4.c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 5.c) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 6.c) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.

85) Oggetti formanti un paio o una serie - Limiti di risarcimento

~~Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiara solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'indennizzo dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie.~~

86) Stime Accettate (qualora previsto)

Relativamente agli enti indicati nella Distinta allegata, se prevista, la presente assicurazione si intende prestata alla condizione di "Stime Accettate" ai sensi dell'Art. 1908 del Codice Civile.

In caso di sinistro gli Assicuratori si impegnano a corrispondere l'indennizzo sulla base dei valori indicati preventivamente nella perizia di stima, salvo il caso di dolo.

87) Clausola Valore Dichiarato

Per tutti i beni assicurati con Valore Dichiarato, resta convenuto che per qualsiasi azione, procedimento o richiesta di risarcimento a seguito di un sinistro liquidabile con la presente polizza, l'obbligo della prova ricade sull' Assicurato, che ha il dovere di presentare in maniera adeguata e soddisfacente agli Assicuratori, che il valore

individuale dato ai beni, rappresenta esattamente, e non più del valore corrente di mercato, alla data del sinistro.

88) Danni Parziali

In caso di perdita o danneggiamento parziale degli articoli assicurati nell'ambito della presente Assicurazione, agli effetti del risarcimento l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro, maggiorate del deprezzamento subito. Gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire in misura proporzionale al rapporto tra la somma assicurata ed il valore di mercato al momento immediatamente precedente il sinistro, ed in nessun caso essi saranno tenuti a risarcire somme superiori a ciascuno dei valori assicurati.

89) Impianti di allarme e Protezioni

E' condizione indispensabile perché la Società assuma l'onere del risarcimento in caso di furto, furto con scasso e furto con violazione di domicilio che:

- a) tutti i sistemi di chiusura e protezione siano stati adottati e completamente funzionanti ogni volta che i locali siano lasciati incustoditi;
- b) i sistemi di allarme, ove previsti, siano soggetti ad una regolare manutenzione effettuata da un tecnico specializzato, con almeno una visita all'anno.

90) Surrogazione

Qualora la Società sia tenuta a risarcire un danno ai sensi della presente Assicurazione, la stessa sarà surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'indennità pagata, relativamente al sinistro in questione, ed avranno inoltre diritto ad agire in giudizio a proprie spese in nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società tutta l'assistenza da essa richiesta, per quanto in suo potere, al fine di salvaguardare i suoi diritti e interessi; dovrà inoltre produrre tutti i documenti richiesti dalla Società necessari per condurre un'azione legale efficace a suo nome.

91) Notifica di sinistro

E' condizione indispensabile ai fini della copertura prevista dalla presente che in caso di perdita o danneggiamento che potrebbe dar luogo a risarcimento ai termini della presente copertura, ne venga dato avviso alla Società non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e, nel caso, alla Polizia.

L'Assicurato dovrà altresì fornire alla Società o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che la Società possa ragionevolmente richiedere.

92) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dalla Società o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà

essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

93) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi dell'art. 15.09;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15.10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

94) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

95) Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna ad indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

96) Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata, oltre che per la giacenza negli stabilimenti, anche per le eventuali movimentazioni o spostamenti delle opere nell'ambito degli stabilimenti di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione.

È fatto obbligo alla Contraente la notifica alla Società delle sole nuove sedi permanenti che dovessero contenere opere di valore complessivo superiore ad € 250.000,00

stabilito quale limite di indennizzo per altre Sedi diverse da quelle principali dove sono i beni.

La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le varie Sedi dell'Ente, in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.000,01 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.000,01 ad € 3.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e scorta armata.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

SOMME ASSICURATE

Sezione	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo	Premio Lordo Annuo
A	INCENDIO			
1	Fabbricati: a V.I.	€ 29.982.000,00		
2	Fabbricati sottoposti a vincolo (esente tassazione): a V.I.	€ 8.995.000,00		
3	Contenuto: a V.I.	€ 3.000.000,00		
5	Alberi ad alto fusto e e/o piante di particolare pregio presenti nelle proprietà dell'Assicurato: a P.R.A.	€ 50.000,00		
6	Veicoli sottotetto di proprietà dell'Ente o di terzi: a P.R.A.	€ 150.000,00		
7	Differenziale storico artistico: a P.R.A.	€ 1.500.000,00		
8	Ricorso Terzi: a P.R.A.	€ 3.000.000,00		
9	Spese di demolizione e sgombero in aggiunta al 10%: a P.R.A.	€ 3.500.000,00		
10	Maggiori costi: a P.R.A.	€ 500.000,00		
B	FURTO			
1	Contenuto in genere, compreso denaro, carte valori, titoli di credito, escluso quanto coperto con sezione "C", impianti e macchinari: a P.R.A.	€ 150.000,00 (per sinistro e per periodo assicurativo)		
C	ELETTRONICA			
1	Attrezzatura elettronica: a V.I.	€ 250.000,00		
2	Supporto dati: a P.R.A.	€ 30.000,00		
3	Programmi e licenze d'uso a V.I.	€ 25.000,00		
4	Conduttori esterni	€ 20.000,00		
5	Maggiori costi: a P.R.A. a V.I.	€ 30.000,00		
6	Enti ad impiego mobile a V.I.	€ 10.000,00		
7	Enti posti all'aperto a V.I.	€ 100.000,00		
D	SPESE DEI PERITI E CONSULENTI			
1	Valore assicurato: a P.R.A.	€ 200.000,00		
E	BENI ARTISTICI			

1	Valore assicurato: a P.R.A.	€ 200.000,00		
---	-----------------------------	--------------	--	--

- V.I. = Valore Intero
- P.R.A. = Primo Rischio Assoluto

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Sezione		Limiti di indennizzo	Franchigie/Scoperti
e			
Sezione "A" - DANNI DIRETTI ALL RISKS – STOP LOSS € 15.000.000,00			
FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI EVENTO € 1.000,00 salvo ove diversamente indicato			
1	Terremoto	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
2	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
3	Neve, gelo	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
4	Grandine	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	€ 1.000,00 per sinistro.
5	Eventi Atmosferici	80% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.
6	Smottamento, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine.	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	€ 1.000,00 per sinistro.
7	Crollo e collasso strutturale	vedi clausola	
8	Acqua condotta - spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	€ 500,00 per sinistro.
9	Dispersione di liquidi	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	€ 1.000,00 per sinistro.
10	Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici	80% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.
11	Terrorismo e sabotaggio	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
12	Ricollocamento impianti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
13	Opere di miglioria	vedi clausola	
14	Fenomeno elettrico (macchine,	vedi clausola	
15	Spese di demolizione e sgombero	vedi clausola	
16	Spese di bonifica e decontaminazione	vedi clausola	
17	Vetri e Cristalli	€ 200.000,00 con il limite per singola lastra di € 5.000,00.	
18	Urto veicoli	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	€ 500,00 per sinistro.
19	Differenziale storico/artistico	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
Sezione "B" – FURTO			
1	Furto	vedi somme assicurate	€ 500,00 per sinistro.
2	per tutti i sottolimiti	vedi clausola	

Sezione "C" – ELETTRONICA			
1	Attrezzature elettroniche	vedi somme assicurate	€ 250,00 per sinistro.
2	Supporto dati	vedi somme assicurate	€ 250,00 per sinistro.
3	Programmi in licenza d'uso	vedi somme assicurate	€ 250,00 per sinistro.
4	Conduttori esterni	vedi somme assicurate	€ 500,00 per sinistro.
5	Maggiori costi		Scoperto del 10% per sinistro.
6	Enti ad impiego mobile	vedi somme assicurate	€ 250,00 per sinistro.
7	Enti posti all'aperto	vedi somme assicurate	€ 250,00 per sinistro.
Sezione "D" - SPESE DEI PERITI E CONSULENTI			
1		vedi somme assicurate	
Sezione "E" - BENI ARTISTICI			
1		vedi somme assicurate	